

DETERMINA DIRIGENZIALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N° 983 del 30/06/2020

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA “BECKMAN COULTER S.P.A.” DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE PER LO STRUMENTO CONTAPARTICELLE BECKMAN COULTER MODEL Z2 S/N AJ16090 IN DOTAZIONE AI LABORATORI DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.63 DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Raimondo Micheli
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE presso i laboratori della Sezione “Biologia e Tossicologia Ambientale. Centro di Riferimento Ecosistema Marino Costiero” del Distretto Provinciale di Pescara è in dotazione uno strumento contaparticelle BECKMAN COULTER Model Z2 ("Coulter Particle Count and Size Analyzer"), acquistato Ordinanza Dirigenziale n°355 del 07.04.2005 dalla ditta INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.a., nell’ambito della “Linea Progettuale 3aBIO ex L.93/01”;

CHE con Determina Dirigenziale n°549 del 31.05.2018 è stata affidata alla ditta “BECKMAN COULTER S.r.l.” di Cassina De’ Pecchi (MI) la fornitura del servizio di manutenzione biennale dello strumento contaparticelle BECKMAN COULTER Model Z2 S/N AJ16090 in dotazione ai laboratori del Distretto Provinciale di Pescara, per il periodo di due anni;

DATO ATTO che, essendo il suddetto contratto ormai scaduto e viste le segnalazioni effettuate a tal proposito da parte del Responsabile “Ufficio Tossicologia ambientale ed Indici biotici” utilizzatore dello strumento, si rende necessario rinnovare tale fornitura, al fine di assicurare il corretto e continuativo funzionamento della strumentazione oltre che la correttezza e la puntualità dei risultati delle attività analitiche eseguite, sia per quanto riguarda i possibili malfunzionamenti che potrebbero accadere con l’utilizzo quotidiano sia per quanto riguarda la necessità di almeno una visita di revisione e manutenzione preventiva annuale, essendo tale strumentazione utilizzata per le prove analitiche in fase di accreditamento;

CONSIDERATO che le procedure sulla Qualità poste in essere dall’Agenzia richiedono almeno una verifica tecnica/manutenzione preventiva annuale degli strumenti con relativa certificazione da parte della ditta produttrice;

RITENUTO opportuno e conveniente stipulare per la suddetta strumentazione un contratto triennale, considerato l’uso assiduo e continuativo dello strumento nelle attività analitiche dei laboratori;

DATO ATTO che per “manutenzione preventiva” deve intendersi una politica di manutenzione che si prefigge l’obiettivo di eseguire un intervento della ditta finalizzato non alla riparazione dello strumento in quanto guasto ma piuttosto all’effettuazione di una serie di controlli, volti ad assicurare il regolare e corretto funzionamento dello stesso, tramite una “revisione” e/o sostituzione di parti di ricambio, prima che nello strumento si manifesti il guasto;

CONSIDERATO che tra i principali benefici derivanti dall’accurato processo di manutenzione preventiva figura la sostanziale riduzione dei costi di una eventuale riparazione e del tempo di inattività dello strumento (fuori servizio) e che i vantaggi di una manutenzione preventiva annuale sullo strumento, attraverso un controllo effettuato su funzionalità e accuratezza nelle misurazioni, previene e riduce situazioni di mal funzionamento dello strumento, eludendo riparazioni invasive e riducendo la possibilità di danni;



VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (c.d.nuovo Codice degli Appalti”), così come implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 in vigore dal 20/05/2017;

VISTO l’art.36 *“Contratti sotto soglia”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”* (comma 1), specificando che *“...le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità...”* (comma 2) *“...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....”* (lett a));

CONSIDERATO che l’art.36 comma 2 lettera a) prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art.36 postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RILEVATO che, essendo la Beckman Coulter S.p.a. ditta produttrice dello strumento in questione, di conseguenza si è ritenuto opportuno rivolgersi alla stessa attraverso la richiesta di un offerta per il servizio di cui trattasi;

ACQUISTA la proposta di contratto N°S7584IT, allegata al presente provvedimento (***Allegato 1***), formulata dalla ditta BECKMAN COULTER S.r.l. per la fornitura del servizio di manutenzione triennale del contaparticelle BECKMAN COULTER Model Z2 S/N AJ16090, la quale comprende una visita di manutenzione preventiva annuale comprese le parti di ricambio, il cui costo totale ammonta ad € 4.544,00 + IVA al 22% (€ 5.543,68 IVA inclusa);

RITENUTA la suddetta offerta congrua e in linea con i prezzi di mercato;

VISTO l’art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”* (comma 1), specificando che *“nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata....”* (comma 2) *“...“....quando i lavori, le forniture o i*



servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...” (lett b) nella circostanza in cui “la concorrenza e’ assente per motivi tecnici” (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica “solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”;

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell’ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell’impossibilità dovuta all’assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall’esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

PRESO ATTO che la ditta BECKMAN COULTER S.r.l. con propria nota (“Dichiarazione di esclusiva”) (**Allegato 2**), acquisita al ns.Prot.n°0023159 del 04.06.2020, confermando la propria condizione di fornitore in esclusiva della fornitura oggetto della presente determina dirigenziale, dichiara quanto segue: *“La società Beckman Coulter Srl è la filiale italiana della società Beckman Coulter INC e opera per i servizi di manutenzione con mandato esclusivo e per conto del fabbricante Beckman Coulter INC per l’area geografica di competenza; il personale che effettuerà la manutenzione è specializzato nel settore e dispone di tutti gli strumenti necessari alla manutenzione prevista dal contratto, inclusi sw e documentazione tecnica aggiornata; le procedure di manutenzione adottate sono conformi a quelle elaborate dal fabbricante; le parti di ricambio fornite sono quelle originali”;*

VISTO l’“Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell’esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse” (**Allegato 3**), pubblicato sul sito dell’Agenzia in data 04.06.2020 per il periodo di 15 giorni con scadenza il giorno 19.06.2020 ore 13:00;

CONSIDERATO che alla data suddetta di scadenza dell’avviso non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse tramite le modalità indicate nell’avviso stesso (PEC, a mano da incaricato dell’azienda);

CONSAPEVOLE che l’affermata infungibilità comporta l’applicazione dell’art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del d.Lgs.50/2016, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura dei beni in oggetto BECKMAN COULTER S.r.l. in quanto esclusivista unica per la fornitura oggetto del presente provvedimento, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

VISTO l’art.63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che “nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e’, inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficoltà tecniche sproporzionate” (comma 3, lett b));

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l’obbligo per l’amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di parti di



ricambio e/o manodopera differenti rispetto a quella fornita dalla società Beckman Coulter S.r.l. produttrice dello strumento, senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

RITENUTO che l'Assistenza tecnica degli strumenti di produzione Beckman Coulter, data l'elevata specializzazione degli stessi, è opportuno che sia resa dai tecnici della ditta produttrice, unici abilitati ed autorizzati alla riparazione degli strumenti stessi;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

VISTO l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *"di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*;

DATO ATTO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art.38 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che per il prodotto richiesto non risulta attiva una Convenzione stipulata da CONSIP SpA;

RITENUTO di concludere l'iter dell'acquisto mediante trattativa diretta sul Mepa;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è attiva l'iniziativa *"SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE (SERVIZI)"*, nella quale è prevista la possibilità di acquisire la fornitura del servizio oggetto della presente determinazione;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del D.Lgs.50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura di legge all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con inoltro di trattativa diretta rivolta al fornitore



BECKMAN COULTER S.p.a. nel bando “SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE (SERVIZI)”;

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 4.544,00 + IVA al 22%;

RITENUTO di chiedere la cauzione definitiva;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 12 del 14/01/2019 è stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con D.G.R. n.453/2019 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 137 del 30/11/2019 è stata approvata la variazione di assestamento al bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 articolo 43, in materia di esercizio e gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, a tutt'oggi, non è ancora stato adottato il Bilancio di Previsione 2020,2021,2022 e, pertanto, ai sensi di quanto stabilito dall'attuale normativa, l'Agenzia è in esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Alessandra Arizzi Novelli il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

ACQUISITO il DURC della ditta “BECKMAN COULTER S.p.a.” Numero Protocollo INAIL_20581420 con scadenza 25.06.2020 (**Allegato 4**);

RITENUTO di impegnare la somma complessiva di € 5.543,68 iva compresa sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato “Attrezzature sanitarie” del bilancio finanziario 2020, che



presenta la necessaria disponibilità;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *“Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”*;

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

- 1) **DI PROCEDERE**, per tutto quanto esposto in narrativa, alla fornitura del servizio di manutenzione triennale per lo strumento contaparticelle BECKMAN COULTER Model Z2 S/N AJ16090 in dotazione ai laboratori del Distretto Provinciale di Pescara con affidamento diretto, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 mediante trattativa diretta effettuata sul Mepa con la ditta “BECKMAN COULTER S.P.A.” all'interno della iniziativa “*SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE (SERVIZI)*”;
- 2) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la D.ssa Alessandra Arizzi Novelli;
- 3) **DI DARE ATTO** che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- 4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 5.543,68, al lordo di IVA sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato “Attrezzature sanitarie” del bilancio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 “*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza*”, il codice CIG identificativo della presente fornitura è **ZF02D627DF**;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.
- 7) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 30/06/2020

Il Direttore Amministrativo
MICHELI RAIMONDO / ArubaPEC S.p.A.

